XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

n. 2 RESOCONTO STENOGRAFICO N.B. I resoconti stenografici di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE **INTERCETTAZIONI** 12^a seduta: martedì 17 gennaio 2023 Presidenza del presidente BONGIORNO

 2° Res. Sten. (17 gennaio 2023)

INDICE

Audizione del presidente dell'Ordine dei giornalisti

PRESIDENTE	* BARTOLI
Audizione del presidente della sezione GIP del tribunale di Roma	
PRESIDENTE	AZZOLINI
Audizione di un professore ordinario di procedura penale	
PRESIDENTE	SPANGHER
Audizione e di un consulente di informatica forense	
PRESIDENTE	DAL CHECCO

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLE-ANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Ordine dei giornalisti, dottor Carlo Bartoli, il presidente della sezione GIP del tribunale di Roma, dottor Bruno Azzolini, il professor Giorgio Spangher, ordinario di procedura penale, e il consulente di informatica forense, dottor Paolo Dal Checco.

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Ordine dei giornalisti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa lo scorso 12 gennaio.

Sono oggi previste alcune audizioni.

Iniziamo procedendo con l'audizione del presidente dell'Ordine dei giornalisti, che ringrazio per essere qui con noi. Prima di cederle la parola, dottor Bartoli, la informo che ha a disposizione un tempo iniziale per poter esporre la sua linea sulla materia. La prego quindi di contenere il suo intervento iniziale entro otto-dieci minuti, per consentire poi ai commissari di formulare domande a cui lei potrà poi rispondere. Poiché il tema è ampio, molti degli auditi successivamente sono soliti inviare note scritte, ad integrazione della relazione orale.

BARTOLI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione tutta, perché per me è un onore partecipare a quest'audizione.

La libertà di stampa e il diritto d'informare e di essere informati sono architravi della democrazia. L'articolo 21 della nostra Costituzione garantisce la libertà di espressione e di informazione.

Per i giornalisti è un obbligo raccogliere informazioni e raccontare con accuratezza e continenza tutto ciò che è di interesse pubblico, purché verificato. L'informazione professionale assume oggi una nuova centralità alla luce dei cambiamenti indotti dalla rivoluzione digitale, con il proliferare di un'infinità di canali e fonti di informazione, molti dei quali si rivelano inquinati, portatori di manipolazioni, insinuazioni, menzogne e fatti falsi spacciati per veri. In questo contesto, il ruolo del giornalista acquisisce un'importanza sempre maggiore, proprio perché è garanzia di rigore.

La normativa attualmente in vigore in materia di intercettazioni, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017 e successive modificazioni, è già particolarmente restrittiva, a nostro avviso, e limita fortemente la possibilità di pubblicazione. È stata introdotta nella logica della ricerca di un possibile equilibrio con la necessità di garantire la riservatezza e tutelare la dignità delle persone sottoposte a indagini penali.

Le procure sono obbligate a fare una rigorosa selezione, escludendo tutte le intercettazioni non rilevanti per l'inchiesta, che vengono conseguentemente custodite in un archivio segreto. Nelle ordinanze di custodia cautelare e successivamente negli atti del processo possono essere introdotte solo le intercettazioni attinenti e necessarie a dimostrare le tesi della pubblica accusa. Di queste ultime è possibile legittimamente dare notizia, in quanto vi è un preciso interesse dei cittadini a sapere le ragioni per cui una persona viene arrestata o sottoposta a processo, anche nella logica di un controllo dell'attività giudiziaria.

Dall'entrata in vigore della nuova normativa, vi è stata una forte riduzione delle intercettazioni di cui sono venuti a conoscenza gli organi d'informazione e che sono diventate oggetto di cronaca. Sono sempre state di rilevante interesse pubblico, in quanto riguardano indagini per reati gravi o vedono il coinvolgimento di persone note, magari con incarichi pubblici, che ovviamente godono di una minor tutela della sfera privata.

Va precisato che oggi ciò che i giornali pubblicano non è ottenuto in maniera abusiva, ma acquisito in modo regolare, e non si tratta di atti coperti dal segreto, ma inseriti in ordinanze di custodia già depositate agli atti dei processi.

Introdurre ulteriori limitazioni alla conoscibilità degli atti, che sono comunque pubblici e già filtrati o depurati da elementi non rilevanti, vorrebbe dire sottrarre informazioni preziose per ricostruire vicende d'importanza pubblica anche rilevante. Per fare solo qualche esempio, pensiamo al rilievo per l'opinione pubblica delle intercettazioni nell'inchiesta relativa al crollo del ponte Morandi, delle conversazioni registrate durante il terremoto dell'Aquila o ancora delle intercettazioni dei colloqui tra mafiosi coinvolti nelle stragi di Falcone e Borsellino.

Sarebbe ben difficile spiegare ai cittadini per quale motivo su casi di tale rilievo possa essere imposto il totale silenzio, una sorta di censura, mentre la stampa internazionale, al converso, sugli stessi casi potrebbe liberamente continuare a dare notizia di intercettazioni di rilevante interesse pubblico, come sancito dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

A tal fine, mi consentirete di richiamare alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno stabilito la possibilità di pubblicare le intercettazioni quando vi sia un interesse pubblico.

Con la sentenza del 7 giugno 2006 (Dupuis e altri contro Francia), la Francia è stata condannata per la violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dopo che due giornalisti erano stati condannati per aver pubblicato stralci di dichiarazioni rese dagli indagati al giudice istruttore, brogliacci delle intercettazioni telefoniche e un elenco delle persone sottoposte a controlli telefonici.

Nella sentenza del 28 giugno 2012 (Ressiot e altri contro Francia), i giudici hanno ritenuto incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo divieti assoluti relativi alla divulgazione di notizie su inchieste penali in corso.

Ugualmente, in occasione della sentenza del 1° luglio del 2014 (caso A.B. contro Svizzera) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che la collettività deve essere informata sui processi penali, se d'interesse generale.

Con la sentenza del 13 febbraio 2018 (Seferi Yilmaz contro Turchia), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la pubblicazione delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche non viola il diritto al rispetto della vita privata, nel quale è incluso anche quello alla reputazione, a patto che la notizia sia d'interesse per la collettività.

In questo caso, è stato inoltre giudicato irrilevante il fatto che il ricorrente sia stato poi assolto; inoltre, si è affermato che le informazioni d'interesse pubblico sono un bene deperibile e quindi ritardare le pubblicazioni, anche se solo per un breve periodo, fa correre il serio rischio di privare di ogni valore o interesse la notizia.

Con la sentenza L.B. contro Lituania è stato respinto il ricorso di un politico lituano e si è stabilito che le notizie sulle inchieste di corruzione che coinvolgono politici vanno pubblicate e per questo la pubblicazione di passi di intercettazioni telefoniche riguardanti le conversazioni di un Primo ministro con altri politici non rappresenta una violazione del diritto alla reputazione e al rispetto della vita privata.

Vorrei ricordare che su tale delicato tema si è espresso anche il Garante della protezione dei dati personali, il quale ha stabilito che si può dare notizia del contenuto delle intercettazioni, a patto di rispettare tre condizioni: rispettare il diritto all'informazione nella sua essenzialità (ciò significa che non devono essere pubblicate parti estrapolate dal contesto generale che possono essere fraintese e mal interpretate); fare attenzione ed evitare riferimenti a congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti;

assicurare il rispetto della dignità e della sfera sessuale delle persone coinvolte.

Le indicazioni del Garante convergono sostanzialmente con quanto previsto dal testo unico dei doveri del giornalista, in base al quale i giornalisti si fanno carico della responsabilità di valutare attentamente ciò che pubblicano e prestano attenzione al rispetto della dignità della persona (tra cui la presunzione d'innocenza e il diritto all'oblio), cercando sempre il giusto equilibrio con il diritto dei cittadini di essere informati, principi entrambi di rango costituzionale.

Ovviamente – e lo dico con molta chiarezza – questo non significa che i giornalisti non possano commettere errori. Sicuramente in passato si sono verificati eccessi, ma comportamenti di questo tipo sono quasi del tutto scomparsi, avendo ormai disponibili solo gli stralci di intercettazioni già selezionati come « di interesse pubblico ». Faccio presente che, in ogni caso, si sono avuti interventi disciplinari da parte dell'ordine sul tema. Mi permetto di ricordare quanto ho avuto l'onore di esporre alla Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno: la professione giornalistica ha bisogno di norme aggiornate, tra cui quelle inerenti alla disciplina. Anche per un semplice avvertimento, che rappresenta la sanzione più lieve, si può ricorrere in cinque gradi di giudizio e vige un sostanziale divieto, di fatto, a dare pubblicità alle sanzioni disciplinari.

La lentezza dei procedimenti e l'impossibilità di rendere note le sanzioni depotenziano pesantemente l'efficacia delle sanzioni anche a livello didattico.

Voglio ricordare inoltre che in più di un'occasione abbiamo chiesto al Parlamento l'istituzione di un giurì per l'informazione, che nei casi più gravi possa intervenire con immediatezza, senza attendere i tempi lunghi della disciplina, per bloccare la diffusione ingiustificata o scorretta di notizie.

Un'ultima considerazione in merito alla pena detentiva per i reati commessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca: ho già citato la Corte EDU; mi preme qui ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sul carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Le istituzioni europee da alcuni anni hanno posto sotto osservazione lo Stato italiano per l'eccesso di « querele bavaglio » contro i giornalisti. Sarebbe paradossale inasprire le pene contro i giornalisti che pubblicano intercettazioni, quando questi sono atti pubblici: sarebbe una censura in piena regola.

Ci auguriamo – e concludo – che il Parlamento non voglia restringere ulteriormente l'accesso alle informazioni necessarie all'opinione pubblica, impedendo di far conoscere eventi e comportamenti d'interesse pubblico, e che, al tempo stesso, permetta all'Ordine di svolgere con pienezza le funzioni a cui è deputato.

PRESIDENTE. Lascio ora la parola ai commissari che desiderino porre quesiti, per poi darla nuovamente all'audito, in modo che possa dare una risposta completa.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, innanzitutto approfitto dell'occasione per ringraziare il Presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e anche per condividere l'ultimo punto che ha sollevato, quello sulle querele cosiddette bavaglio. Penso che sia un tema del quale prima o poi dovremo occuparci, unitamente alle richieste di risarcimento danni in sede civile, soprattutto nell'ipotesi in cui poi ci si rifaccia sulla persona fisica, perché magari l'editore è fallito o il giornalista non è coperto da una garanzia da parte dell'editore, come succede spesso con i giovani collaboratori, il che naturalmente crea un problema tanto quanto l'indipendenza e la libertà della stampa nel nostro Paese.

Tuttavia, vorrei porle la seguente domanda: ha fatto l'elenco dei tre requisiti che il Garante richiede perché le intercettazioni siano diffuse e mi viene in mente un esempio d'intercettazione diffusa che li viola tutti e tre. Si tratta delle intercettazioni di conversazioni che erano state percepite e poi diffuse tra l'allora ministra Federica Guidi e il suo compagno, che condussero alle di lei dimissioni, che dal punto di vista giudiziario poi finirono nel nulla, nel senso che nessuna delle due persone ebbe conseguenze giudiziarie, e che diffusero però questioni relative alla loro vita privata.

Il problema è quindi che, sebbene in via di principio lei ci abbia detto tutta una serie di cose condivisibili, casi di questo tipo emergono spesso con effetti rovinosi sulla vita, sulla reputazione e, come in quel caso, anche sulla tenuta istituzionale, perché fu colpito un Ministro in carica, che fu costretto a rassegnare le dimissioni.

Le chiedo quindi come possiamo venirne a capo, posto che l'interesse pubblico è sempre sviluppato più dall'inizio che dall'eventuale fine di un'indagine o addirittura del procedimento in senso favorevole all'imputato, per cui – come ci diciamo sempre – all'inizio l'intercettazione va in prima pagina, mentre l'assoluzione va a finire a pagina 28; posto quindi che l'interesse pubblico a un'informazione sana e libera è evidentissimo, è patrimonio di questo Paese ed evidentemente non dobbiamo intaccarlo, dobbiamo anche comprendere come proteggere la vita delle persone, che può essere facilmente distrutta. Che la ministra Guidi sia rimasta completamente indenne dal procedimento – e così il suo compagno – forse la maggior parte delle persone che ci sta ascoltando non lo ricorda, però l'indagine Tempa Rossa e le intercettazioni in cui si parlava anche della vita privatissima di una coppia – con conseguente violazione anche del terzo punto che ha sottolineato – sono rimaste.

Stiamo svolgendo questa indagine conoscitiva anche per capire qual è il punto di equilibrio, che naturalmente in questo momento manca.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la mia domanda si ricollega a quella del collega Scalfarotto: nella sua esposizione ha descritto

un quadro quasi idilliaco, nel senso che ritiene che quello che c'è sia sufficiente. L'esperienza quotidiana ci dice però che ci sono aspetti che ci lasciano perplessi.

Il collega Scalfarotto ha citato il ministro Guidi, a me è venuta in mente una questione molto recente: è stato chiesto alla stampa locale un commento su alcune delle intercettazioni che hanno riguardato il presidente della Regione Veneto Zaia nella polemica con il senatore Crisanti; secondo me, erano del tutto irrilevanti dal punto di vista penale, però hanno avuto invece amplissimo risalto sui giornali. Anche io le chiedo quindi come possiamo migliorare questo genere di situazione.

La settimana scorsa abbiamo audito altri soggetti nell'ambito di questa stessa indagine conoscitiva; nel ribadire di essere d'accordissimo con il collega Scalfarotto, premetto che nessuno di noi – tantomeno io, che sono sempre stato un liberale fin da quando ero ragazzino – pensa di mettere bavagli alla stampa, limitare il diritto d'informazione o comminare sanzioni penali nei confronti dei giornalisti, che reputo un'aberrazione. Vorrei sapere però come giudica la proposta che taluno ha fatto di irrogare sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti degli editori per sanzionare eventuali violazioni, che non vanno a colpire il giornalista, ma gli editori.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, scusandomi per il ritardo con cui sono arrivato, dovuto al protrarsi di una riunione del mio Gruppo, premetto che forse farò una domanda che in realtà ha magari già trovato risposta nella relazione che ha illustrato. Mi interesserebbe capire se e cosa è cambiato, dal vostro punto di vista, con l'introduzione non molto tempo fa della nuova disciplina sulla gestione delle intercettazioni da parte delle procure.

Mi pare che ci siano un prima e un dopo, quindi vorrei capire se è cambiato qualcosa per voi; se il pendolo che oscilla tra il diritto all'informazione e la necessità di riservatezza si è spostato troppo sulla necessità di riservatezza, sacrificando il diritto all'informazione, come ha detto il ministro Nordio, mi pare proprio qui al Senato; oppure se invece, secondo voi, questa normativa ha trovato un corretto equilibrio.

Prima di intervenire nuovamente dal punto di vista normativo su questa disciplina, credo che sarebbe opportuno capire se le innovazioni introdotte recentemente hanno prodotto effetti e quali.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, il senatore Bazoli mi ha anticipato: tutti gli esempi che vengono portati fanno riferimento a una data antecedente al settembre 2020, momento in cui è entrata in vigore la nuova disciplina a cui ha fatto riferimento il senatore Bazoli, come se non ci fossero un prima o un dopo.

In primo luogo, vorrei chiederle se è a conoscenza della pubblicazione di notizie coperte da segreto (e cioè che siano finite sulla stampa prima della desecretazione delle indagini).

In secondo luogo, vorrei sapere se le risulta che siano finite sulla stampa dopo il settembre 2020 intercettazioni telefoniche ambientali non pertinenti alle indagini e dal contenuto irrilevante.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio a mia volta per la sua presenza e introduco anch'io un tema leggermente diverso rispetto a quello dei colleghi.

Anche a me a tratti è sembrato che la sua relazione fosse idilliaca o addirittura di difesa corporativa. Fermo restando che non c'è nessuno che voglia promuovere bavagli alla libera informazione, c'è un dato che a noi interessa moltissimo: la tutela costituzionalmente garantita della reputazione, dell'onore e del decoro dei soggetti che, come in questo caso, sono oggetto di intercettazioni e della loro divulgazione.

Cito un caso a nostro avviso emblematico, anche del ruolo talvolta colpevole della stampa nella libera diffusione di informazioni: si tratta del caso passato alla cronaca come Lobby Nera, in cui addirittura il giornalista è diventato non più un soggetto alla ricerca di informazioni, ma un agente provocatore, cioè un elemento che, attraverso sistemi tutti da valutare, anche sotto l'aspetto deontologico, finiva con il sollecitare la commissione di reati. Si tratta di vicende che hanno avuto la loro eco giornalistica e che dal punto di vista giudiziario sono recentemente terminate – parlo dell'europarlamentare Fidanza, appartenente al nostro Gruppo – con una richiesta di archiviazione; si è dipinto un reato impossibile, ma resta il dato che talvolta ormai il giornalismo – quello definito investigativo – si presta a tutta una serie di equivoci applicativi da parte degli appartenenti alla categoria.

Vorrei allora comprendere se, nella sua visione, non vi sia un rischio legato al tema che stiamo affrontando anche rispetto a questa nuova forma di abuso di ruolo da parte di taluni giornalisti.

PRESIDENTE. Presidente Bartoli, sono tante le domande, ma le chiedo di riuscire a contenere il suo intervento, perché abbiamo anche altre persone che attendono.

BARTOLI. Signor Presidente, nel ringraziare per tutte le domande proposte e l'interesse per il punto di vista dell'ordine che rappresento, vorrei fare una premessa, che poi è la cifra che contraddistingue la mia presidenza: non sono qui a fare difese corporative, che credo siano il peggior esercizio che si possa fare. Bisogna guardare le cose in faccia, assumersi responsabilità e rivendicare spazi e diritti, quando si possono avere.

Come breve premessa generale, non vorrei che ci fosse una rappresentazione generale del quadro imperfetta: l'Italia soffre di un grave *deficit* di libertà d'informazione. Questo può essere non piacevole sentirlo dire, ma per noi è la realtà, che poi è definita in una serie di indicatori, anche qualitativi, che determinano il monitoraggio del pluralismo dei media – cosiddetto *media pluralism monitor* – ad esempio (sto parlando di organismi dell'Unione europea e non di associazioni in cui ognuno fa la sua). Occorre quindi calibrare in questo quadro: ricordo che, come ho detto, il carcere per i giornalisti è stato eliminato non dal Parlamento, ma da una sentenza della Corte costituzionale, che è un aspetto.

Venendo alle questioni poste, i casi sono emersi ed emergono: come ne veniamo a capo e qual è il punto di equilibrio? Sicuramente non sarà facile da trovare, ma credo che si fondi su leggi, su norme e sull'autoregolamentazione della professione (e non parlo di categoria, ma di professione).

Credo che le norme alla fine dicano cosa si può fare o meno, ma c'è una latitudine di casi nei quali occorre non discrezionalità, ma la capacità di avere una valutazione. A questo serve il giornalista, altrimenti possono essere gli algoritmi a mettere in circolazione notizie senza nessun senso, nemmeno etico, di valutazione.

Come migliorare? Su questo avrei le idee chiare e le espongo, nella speranza che saranno ritenute valide. Quanto alle sanzioni pecuniarie agli editori, bisogna vedere di che entità sono, perché se sono tali da compromettere l'equilibrio già non precario, ma molto meno che precario, delle aziende editoriali, capite che è un problema. Evidenzio però il fatto che ormai – lo dico purtroppo con le lacrime agli occhi – l'incidenza del giornalismo cosiddetto *mainstream* è sempre più ridotta: sono sempre meno i colleghi che lavorano nell'ambito di aziende editoriali, dunque mi permetto di suggerirvi di valutare questo elemento.

Su come migliorare, mi ricollego al giudizio che veniva richiesto: credo che l'entrata in vigore delle nuove norme abbia dato sostanzialmente una buona prova. Come migliorare? Due proposte le ho fatte. La prima: modificare radicalmente il sistema di sanzionamento della disciplina e renderlo possibile. Da presidente dell'ordine della Toscana ho avuto una richiesta danni da 50.000 euro non per aver dato notizia di una sanzione, ma per aver lasciato sul sito dell'ordine giornalisti la notizia di un collega sanzionato. Alla luce di ciò, capirete che gli ordini nascondono tutto. Auspico allora che ci sia una norma che impone la divulgazione della notizia della sanzione, perché ciò avrebbe un valore anche didattico.

Da presidente, ho chiesto l'intervento del consiglio di disciplina per i casi di due giornalisti, estremamente noti a livello internazionale, che sono stati sanzionati, uno per estremismo a destra e uno a sinistra (non ci facciamo mancare niente), però non abbiamo potuto dare notizia della conclusione. E questo è un problema. I cinque gradi di giudizio sono una cosa fuori dal mondo: per un avvertimento si può andare in Cassazione, cioè anche per una sanzione comminata per un fatto di lieve entità.

Il secondo aspetto riguarda l'istituzione di un giurì dell'informazione che possa valutare, nel caso specifico e nel concreto, quello che è stato posto. Faccio un esempio: ricordate il caso della preside di Roma? Sono stati pubblicati, a mio avviso, aspetti assolutamente inaccettabili e meritevoli di sanzioni pesanti, molto pesanti.

Dirò di più: dovremo anche valutare una corresponsabilità del direttore - se ci fosse in legge, sarebbe opportuno - perché non è possibile che le sanzioni ricadano sull'ultima ruota del carro e non su chi ha per legge la responsabilità di ciò che viene pubblicato.

Il senatore Scarpinato chiedeva di intercettazioni coperte da segreto che siano state pubblicate: non ne ho notizia assolutamente, anche perché sarebbe un reato molto grave; ritengo che la percentuale delle notizie non pertinenti o irrilevanti sia molto ridotta.

Il senatore Rastrelli poneva un problema che può essere vero e reale, che però è un po' esterno alla questione e non riguarda l'intercettazione, ma le modalità di svolgimento della professione, che talvolta non danno una buona immagine della nostra professione. Voglio ricordare però che si stima ci siano 50.000-60.000 giornalisti in attività in Italia: non accettiamo che per pochi (che siano cinque, sei o dieci) si getti discredito su 50.000 persone che fanno il loro lavoro in maniera seria, rischiando in proprio, spesso patrimonialmente o fisicamente, per un pugno di euro. Questo è inaccettabile e non lo accetteremo mai.

Anche in questo caso dico: dateci però gli strumenti. La legge istitutiva dell'ordine non ne dà di efficaci, perché è nata in un'altra epoca (il 1963), quando le realtà erano tutte completamente diverse. Tra l'altro, credo che ci sia anche la necessità di un approccio di delegificazione su certi aspetti e di adeguamento attraverso norme regolamentari. Non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ma mi fa sorridere sentir parlare solo di giornali e di organi di stampa: per fortuna, ma anche purtroppo, siamo tra i pochi che ne parlano; nell'opinione pubblica, tra i cittadini, come sapete, ormai l'informazione che transita attraverso i quotidiani è una fetta abbastanza ridotta, quindi ci dobbiamo porre il problema non solo dell'informazione mainstream, ma di tutto il circuito dell'informazione, altrimenti ciò che tappiamo da una parte ci sfugge da tutta l'altra. Occorre anche che vi sia la possibilità di procedere con un adeguamento progressivo a indicazioni generali: servono principi chiari e la possibilità di adeguare volta per volta, perché il futuro sta cambiando adesso.

Spero di aver risposto a tutto.

PRESIDENTE. Ovviamente a lei abbiamo chiesto la parte di suo interesse, ma abbiamo in calendario tante altre audizioni, quindi amplieremo gli ambiti di interesse.

Nel ringraziarla per la sua partecipazione, le ricordo che, se vorrà produrre ulteriori contributi, i miei uffici sono a disposizione e i commissari leggeranno con attenzione.

Considerando l'organizzazione e anche le esigenze dei commissari di recarsi in altre Commissioni, per poi votare per l'elezione di componenti del CSM, avevo cercato di organizzare i lavori contenendo i tempi delle audizioni, ma probabilmente ho sbagliato a convocare troppi auditi. Pertanto, se non si dovessero contenere, poiché alle 14 dobbiamo interrompere e già ora mi rendo conto che abbiamo sforato per cui non so se riusciremo a concludere, casomai rinvieremo le audizioni di chi si è col-

legato da remoto; trattandosi infatti di un'indagine conoscitiva non vorrei strozzare il dibattito. Comunico che è collegata da remoto anche una commissaria che non è presente, la senatrice Erika Stefani.

Audizione del Presidente della Sezione GIP del tribunale di Roma

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva audizione.

È ora in programma l'audizione del presidente della sezione GIP del tribunale di Roma, dottor Bruno Azzolini, che ringrazio per essere qui tra noi.

Il tema della nostra indagine conoscitiva è estremamente ampio, quindi è d'intuitiva evidenza che ci aspettiamo da lei un contributo nei limiti di ciò che può essere stata per lei un'esperienza diretta e anche qualsiasi tipo di contributo a livello propositivo per il legislatore, visto che probabilmente ci occuperemo di questa materia. A livello organizzativo, è prevista una sua esposizione iniziale, che si dovrebbe contenere nei limiti dei dieci minuti, alla quale seguiranno le domande dei commissari (che auspico siano contenute, anche se invece spesso si traducono in veri e propri interventi) e poi lei ovviamente potrà intervenire nuovamente per rispondere alle domande che le sono state rivolte.

AZZOLINI. Signor Presidente, sono presidente dell'ufficio GIP del tribunale di Roma, che credo sia l'ufficio GIP più popolato d'Italia (a parte Napoli, che ne ha due), quindi ho a che fare con tanti giudici e la mia precedente esperienza è stata quella di presidente del tribunale del riesame, in cui l'argomento delle intercettazioni evidentemente, occupandosi di libertà personale, era particolarmente sentito e presente nella dialettica delle discussioni per i singoli casi.

Posso dire di aver riassunto brevemente nella memoria che mi è stata chiesta le norme attualmente in vigore che, come sapete, sono frutto di recentissimi interventi. Sostanzialmente possiamo affermare che la legge del 2017 non è mai entrata in vigore giacché ci sono stati continui posticipi e infine una rivisitazione nel 2020, che è quella attualmente in vigore, alla quale sono succeduti altri interventi ancora addirittura nel 2021. Si tratta quindi di una materia sulla quale il legislatore è intervenuto anche di recente.

L'attuale quadro normativo vede limiti di ammissibilità dell'intercettazione a seconda del tipo di reati e con particolare attenzione alle intercettazioni più invasive. Cerco di andare per sommi capi: naturalmente, il punto fondamentale – questo non lo dico io, per cui non credo di essere originale nel dirlo – è che è evidente che l'attenzione di tutti è concentrata sulla necessità di trovare un punto di equilibrio tra la necessità della riservatezza e dei diritti del cittadino e degli individui in generale (di rango costituzionale, in questo caso) e l'esigenza, alle volte, delle indagini che richiedono necessariamente l'uso dell'intercettazione.

Il legislatore è intervenuto anche recentemente, come dicevo, per trovare questo punto di equilibrio. L'attuale legislazione prevede limiti di ammissibilità che vanno per materia, con particolare attenzione all'uso delle intercettazioni ambientali, che sono le più invasive, e con particolare riferimento al cosiddetto *trojan*, il captatore informatico, strumento micidiale, me ne rendo conto, perché non c'è dubbio che sia veramente invasivo, ma che alle volte è forse l'unico in grado di trovare un'applicazione utile ai fini delle indagini.

Sull'esperienza concreta ho fornito alcuni dati, che però sono poco significativi, perché il poco tempo che mi è stato concesso da quando sono stato avvisato non mi ha consentito di produrre dati divisi per tipo d'intercettazione; si tratta di un dato complessivo, che vede un'impennata negli ultimi anni, perché vi confluiscono anche tutte le acquisizioni dei tabulati telefonici che prima non erano materia del giudice, perché era direttamente il procuratore della Repubblica ad occuparsene. Recentemente (mi pare alla fine del 2020 o del 2021, non ricordo con esattezza), c'è stato infatti un intervento della Corte di giustizia europea a seguito del quale si è deciso – praticamente è stato imposto anche in Italia – di prevedere un'autorizzazione del giudice anche per l'acquisizione dei tabulati – che non è un'intercettazione, ma un dato di fatto oggettivo, che cristallizza i movimenti di un certo apparecchio informatico – acquisizione che è comunissima e numericamente molto consistente. Se avete avuto occasione di vedere i dati che ho fornito, ci sono migliaia di intercettazioni, che non vuol dire che siano migliaia i casi in cui vengono intercettate migliaia di persone. Non è così, nel senso che la maggior parte sono acquisizioni di tabulati in una stessa intercettazione: i numeri che ho dato riguardano la stessa intercettazione con più interventi del giudice, perché c'è una prima acquisizione, poi ci saranno le proroghe e quasi sempre il ritardato deposito, quindi una serie di autorizzazioni che il giudice deve dare, come previsto dalla legge, per controllare l'operato del pubblico ministero e quindi bisogna dividere quei numeri per sei, sette o addirittura forse otto (come dividendo). Posso senz'altro dire che le intercettazioni telefoniche sono quelle più comuni; nell'ambito di quelle ambientali, prevale l'intercettazione attraverso l'utilizzo di un microfono che viene apposto da ditte convenzionate con la procura – questo però è un argomento proprio dell'esecuzione materiale che attiene più alla procura e non al giudice - nei luoghi dove, secondo i risultati fino a quel momento acquisiti nelle indagini, si presume che possa avvenire una conversazione tra presenti rilevante ai fini delle indagini.

Veramente residuale è l'uso del captatore informatico, perlomeno per l'esperienza che ne ho: in questi casi, la relativa disciplina è prevista dal codice di procedura penale, quindi dalla legge, in maniera specifica; non solo per tutti i tipi di intercettazioni sono non necessari, ma indispensabili, i gravi indizi e l'assoluta indispensabilità (il concetto d'indispensabile evidentemente contiene già in sé che sia assoluto, però il legislatore ha voluto accentuare enfaticamente il concetto con la definizione di « assolutamente indispensabile »). È poi disciplinato il caso in cui il captatore informatico può essere utilizzato: nell'esecuzione devono essere stabiliti i tempi e i luoghi di attivazione del microfono.

Ho aggiunto anche un allegato, che forse può essere utile per chiarire a chi non ha pratica di queste cose e non ha visto mai un provvedimento del giudice il modo in cui si procede (naturalmente, ho reso anonimi i dati, perché vi sono anche procedimenti in corso). Ho chiesto un ausilio a qualche collega che aveva recentemente effettuato intercettazioni anche con l'uso del captatore e, se volete prenderne visione, c'è la motivazione: vi renderete conto di quanto questa sia particolarmente specifica non solo per il presupposto dei gravi indizi e dell'indispensabilità dell'uso di un certo mezzo di ricerca della prova, ma anche perché è necessario il captatore – e questo lo richiede anche la legge – e perché può essere utilizzato soprattutto nei luoghi di privata dimora. Per alcuni reati è prevista anche questa possibilità, in deroga alla normale normativa che prevede invece che nei luoghi di privata dimora non possa essere utilizzato; questo è ciò che prevede la legge generale.

In alcuni casi, quando si legge un'intercettazione - con l'avvocato Bongiorno ci siamo incontrati in qualche procedimento, a suo tempo, pertanto lo sa benissimo – si percepisce perfettamente la particolare cautela che i soggetti indagati usano nell'utilizzare il telefono. Ad esempio, parlando di droga, evidentemente viene utilizzato un linguaggio criptico, come si dice, cioè con riferimenti a volte fuori contesto e quando la polizia giudiziaria avvia le indagini, nota questo tipo di linguaggio criptico. Pertanto l'intercettazione serve, è indispensabile e consente interventi della polizia giudiziaria (i cosiddetti OCP, ossia osservazione controllo e pedinamento), quindi spesso porta al sequestro della droga attraverso le intercettazioni. Specialmente in questi casi, come ho detto, chiunque, anche il delinquente comune, è sprovveduto e non si fida del mezzo telefonico: alle volte, vengo utilizzati mezzi come la messaggeria WhatsApp, che si ritiene più sicura e in effetti lo è, dal punto di vista tecnico, attraverso la cosiddetta crittografia end to end, tramite la quale praticamente neanche il gestore è in grado di decodificare da una parte all'altra il messaggio che viene mandato.

Lungi da me esserne esperto, perché non lo sono affatto, però mi fido di quello che mi dicono gli esperti: la tecnologia ci mette a disposizione mezzi attraverso i quali è veramente impossibile riuscire ad acquisire con l'intercettazione telefonica informazioni utili al prosieguo delle indagini.

Vorrei sottolineare il fatto che il presupposto fondamentale per utilizzare un'intercettazione – telefonica o ambientale che sia, a maggior ragione con il captatore informatico – è lo stesso che si utilizza per limitare la libertà personale dell'individuo, cioè i gravi indizi. Senza questi, sulla base di semplici sospetti, come pure ho sentito dire, non si può fare nulla: il giudice non può che iniziare ad autorizzare l'intercettazione, se non sulla base di gravi indizi; in più, deve motivare anche il fatto che sia indispensabile quel mezzo di ricerca della prova.

I delinquenti comuni pure non si fidano; un altro mezzo utilizzato sono i telefoni cosiddetti di servizio, cioè usa e getta oppure intestati a personaggi extracomunitari che prendono un documento e poi utilizzati

invece da chi vuole delinquere, soprattutto con la droga. Le organizzazioni *ex* articolo 74 della legge sugli stupefacenti, finalizzate al loro traffico, sono particolarmente agguerrite; figurarsi quelle di stampo mafioso: ancora peggio.

Posso riferirvi per esempio un'esperienza personale. Nel caso cosiddetto Mafia capitale, di cui mi sono occupato e che poi la Corte di cassazione alla fine ha detto non essere di mafia, per le riunioni che si svolgevano nella cooperativa del signor Buzzi, con la partecipazione di Carminati, eccetera, i Carabinieri avevano attivato un'intercettazione ambientale; il delinquente però cerca sempre di stare un passo avanti rispetto alle Forze dell'ordine, per cui in quel caso Carminati metteva in funzione un cosiddetto jammer (mi pare si chiami così), ossia un disturbatore di frequenze. I Carabinieri però sono riusciti a fare in maniera che la conversazione non venisse trasmessa nel momento in cui avveniva (cosa che sarebbe stata impossibile, con quel jammer), ma la si registrava e si trasferivano i dati alle Forze dell'ordine quando non c'era più nessuno e la riunione dei sodali era finita. Questo è un esempio per dire che, in alcuni casi limitati e sotto rigoroso controllo dell'autorità giudiziaria, è assolutamente necessario l'uso dell'intercettazione, se si vogliono acquisire elementi utili per proseguire le indagini. Questa è l'esperienza che ho acquisito in appena quarantacinque anni di magistratura, quindi posso dirlo con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Bazoli, che ha chiesto di intervenire.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei farle un paio di domande forse un po' semplici, che però possono aiutarci. Vorrei sapere se in base alla sua esperienza può dirci qual è il ruolo del giudice nella valutazione della fondatezza della richiesta dei pubblici ministeri in ordine all'attivazione di intercettazioni e anche nella valutazione della rilevanza delle intercettazioni ai fini dell'inchiesta attivata dai pubblici ministeri. C'è un controllo effettivo ed efficace da parte dei giudici sulla liceità, sulla correttezza e quindi sulla fondatezza della richiesta dei pubblici ministeri sull'attivazione delle intercettazioni e successivamente anche sulla valutazione del materiale intercettato ai fini della rilevanza? Ovviamente quando si parla della possibilità di pubblicare le intercettazioni, bisogna fare riferimento a materia irrilevante o rilevante.

Nel ribadire le mie scuse per la semplificazione della mia domanda, le chiedo se dal suo punto di vista è efficace il ruolo dei giudici nella valutazione delle richieste dei pubblici ministeri e del materiale acquisito oppure no e se bisogna intervenire ulteriormente per rendere più efficace questo controllo.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché siamo in ritardo, per formulare un paio di considerazioni. La prima è che anche in questi giorni si è agito dal punto di vista

mediatico, per cui, visto che qualcuno ci ascolta, nessuno di noi ha mai pensato che le intercettazioni non fossero utili e indispensabili per reprimere reati, perché sarebbe sciocco ritenerlo e teniamo al fatto che i reati vengano repressi e i colpevoli vengano individuati.

La domanda che le faccio è una provocazione, e torno al tema del *trojan*, che è anche il più delicato: è pur vero, come lei dice, che la legge pone come requisito indispensabile per disporne l'uso che ci siano sufficienti e gravi indizi. L'esperienza però che abbiamo di un *trojan* emblematico fra tutti è quella del caso Palamara, partito dall'ipotesi di corruzione in una vicenda che riguardava la procura di Siracusa, che non ha trovato alcun riscontro; da quell'ipotesi di reato del tutto infondata ne è nato tutto quello che sappiamo.

Per questo ci poniamo temi su tale intrusività, perché è pur vero che devono esserci gravi indizi tali da rendere l'intercettazione indispensabile, però poi nella pratica quotidiana dell'utilizzo delle intercettazioni a strascico e dei risultati in sede extrapenale di quanto ne promana è del tutto evidente che gli effetti vanno ben oltre i presupposti indicati dal legislatore.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, a proposito dell'ultima questione che ha posto il collega che mi ha preceduto sulla pervasività, vorrei sapere se ha avuto esperienza con l'utilizzo di sistemi volti all'acquisizione non tanto e non solo di conversazioni, ma in grado ad esempio di recuperare password, rubriche o contatti, quindi che non si limitano più ad acquisire un blocco di informazioni relative alla sola audizione di conversazioni, ma arrivano con un altro strumento a contenuti informatici, ad esempio sostituendo il sequestro probatorio o altre modalità che fino ad ora erano state utilizzate come esplorative. Mi pare infatti che si stia andando in una direzione nella quale le possibilità della tecnologia ci permettono qualcosa che fino ad ora non avevamo considerato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al nostro audito, vorrei solo segnalargli per completezza che quest'indagine conoscitiva ci sarà utile anche grazie agli spunti che verranno dagli auditi. Credo che la Commissione – o, almeno, alcuni suoi membri, tra cui io personalmente – sia stata colpita da un'audizione in cui si è parlato del *trojan* come di uno strumento capace addirittura di alterare la genuinità dei dati. Ci è stato cioè rappresentato da un tecnico informatico che questo materiale andando su una « nuvola » può essere alterato. Ciò apre prospettive straordinariamente pericolose, perché possono attribuire a Giulia Bongiorno la volontà di uccidere con un messaggio su WhatsApp; anche in base a quello che ci ha detto il consulente informatico, penso che questo tipo di esperienza non sia ancora stata fatta. Quello che mi ha fatto paura è che alla domanda se ci fosse comunque la possibilità di ricostruire un'eventuale manipolazione, la risposta è stata no, nemmeno questo.

Da qui la mia domanda: vista questa particolare invasività dello strumento del *trojan*, la differenza di disciplina secondo me non è in grado

di riuscire a garantire che non si verifichi questo tipo di manipolazione. Tra l'altro, ci è stato fatto presente che non ci sono garanzie né certificati in merito alle modalità con le quali vengono fatte queste operazioni col *trojan*. Insomma, personalmente credo che proprio per il *trojan* servirebbe molto di più.

Questa è l'ultima domanda. La pregherei di rispondere a tutti con il suo intervento conclusivo.

AZZOLINI. Per quanto riguarda il ruolo del giudice, nel nostro sistema procedurale penale il pm conduce le indagini, ma per tutti gli atti invasivi deve chiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari: questo fa di mestiere il giudice, deve controllare. È una domanda forse anche provocatoria, la sua, Presidente.

PRESIDENTE. No, volevo sapere se è necessario modificare qualche norma.

AZZOLINI. In questo momento, come ho già detto prima nell'esposizione introduttiva, vale lo stesso presupposto per la cosa a cui tutti teniamo di più, cioè la nostra libertà. Il presupposto è la gravità degli indizi, che non è equivalente a « sufficienti indizi », è tutto un altro aspetto: la gravità degli indizi ci porta a dire « allo stato degli atti », perché al momento non si tratta di un giudizio definitivo, ma cautelare o, nel caso di intercettazioni ai fini della prova, molto pregnante. Pensate come funziona il nostro sistema: la polizia giudiziaria tira fuori una notizia di reato, qualche volta capita così, altre volte in altri modi, ma insomma a un certo punto la riferisce al procuratore della Repubblica che decide che per approfondire quelle notizie di reato è necessario effettuare intercettazioni e, ancor prima, acquisire i tabulati; una volta questo lo faceva da solo, adesso è il giudice che lo deve fare e il controllo c'è assolutamente, da questo punto di vista. A quel punto, chiede al giudice di intercettare e questi, sulla base di una notazione che viene fatta a seguito dei risultati fino allora raggiunti e di quello che chiede il pubblico ministero, valuta: è una valutazione effettiva, perché il giudice non è un passacarte, ma è assolutamente centrale; senza il ruolo e l'attività del giudice, sarebbe tutto molto diverso (nei film spesso ancora oggi si dice che il pubblico ministero ha catturato un delinquente, ma ora questo non avviene più).

Quando sono entrato in magistratura, c'era l'ordine di cattura del pubblico ministero, ma erano altri tempi: il pm quasi non era distinto dal giudice. È completamente diverso ora: il giudice è una figura diversa, anche se come sappiamo la carriera è ancora la stessa; di fatto, però, c'è già, e questo ve lo voglio dire, perché – chi vive da tanti anni negli uffici giudiziari lo sa – ci sono uno spirito di colleganza, non c'è dubbio, e ottimi rapporti anche con molti avvocati, quindi il pubblico ministero è una parte come lo è il difensore. Ci sono ottimi rapporti, ma alle volte dipende dal tipo di sensibilità e affinità che si trova tra il giudice e le persone che lavorano insieme nello stesso campo per tanti anni e si ve-

dono tutti i giorni. Già adesso, nonostante – lo ribadisco – sia della stessa carriera, il pubblico ministero è considerato parte dal giudice. Leggo questa sensibilità mutata rispetto ai tempi in cui sono entrato in magistratura – lo ribadisco, erano gli anni Settanta – e le cose sono cambiate in parte. Oltretutto, le leggi che si sono susseguite nel tempo hanno sempre fatto in modo che questa circolarità e questa possibilità di porta scorrevole tra procura e uffici giudicanti sia divenuta sempre meno libera e si sia inceppata sempre di più. Se adesso uno è stato procuratore, deve cambiare addirittura distretto (e, mi pare, Regione).

Immaginate quindi se si devono fare programmi di vita: non si può fare una cosa e poi cambiare completamente la propria vita, magari perché cambia ruolo. Normalmente adesso nella stragrande maggioranza dei casi, la carriera si incanala verso la funzione requirente o giudicante e lì rimane, tranne in alcuni casi: magari, a un certo punto, alla fine della carriera, si diventa dirigente da qualche parte, allora, quando ormai non ci sono più figli piccoli, cambia la prospettiva di vita, per cui ci si può anche spostare, ma normalmente non è così. Quello che le dico quindi non solo è centrale, ma vi è lo stesso tipo di attenzione e valutazione che si applica con le misure cautelari personali.

Mi avvio a concludere il discorso dicendo che dopo che il pm avanza questa richiesta, per esempio, nelle misure personali sempre con il presupposto di gravi indizi, e il giudice – che è solo e monocratico – decide per la misura cautelare, il tribunale del riesame, che è un giudice collegiale (costituito da tre persone), la valuta ed entro dieci giorni deve dare una risposta sul riesame che può essere chiesto dall'interessato per rivedere la propria posizione personale.

Il pubblico ministero pure può impugnare, ma la sua impugnazione – e la decisione del giudice, in quel caso – non è immediatamente esecutiva, mentre, se il giudice ritiene non fondate le ragioni, la persona che è stata arrestata esce; se il pubblico ministero riceve ragione dal tribunale del riesame, che decide che effettivamente ha sbagliato il giudice (in questo caso, andava arrestato e andava ordinata la cattura di quella persona), questa non è esecutiva e bisogna aspettare la Cassazione. Dunque, la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari, il tribunale del riesame (che viene attivato al 99 per cento) e la Cassazione: questo è il percorso, le persone e i soggetti istituzionali, che vi pongono mano per tutelare, giustamente, un principio così importante come la libertà personale. Il presupposto per le intercettazioni è lo stesso: la gravità degli indizi.

La legge del 2017 dispone quali sono i casi di utilizzo del *trojan* in altri contesti, negli altri provvedimenti: prima della citata normativa ci si affidava anche alla giurisprudenza, che si è molto affannata, anche con la Cassazione, per stabilire quali fossero i limiti di utilizzabilità nei procedimenti per i quali non era stata disposta l'intercettazione. Adesso è previsto dall'articolo 270 del codice di procedura penale per tutti i reati attuali, quindi molto recenti, dopo il 31 agosto 2020; pertanto, per tutti i reati commessi dal 1° settembre 2020, la norma è codificata nell'articolo

270 del codice di procedura penale e prevede sostanzialmente i limiti per l'applicazione, cioè i casi in cui si può utilizzare.

Ho già risposto per quanto riguarda la possibilità citata dal senatore Potenti di ritenere che fosse usato come una specie di rete a strascico, perché non può farlo. Peraltro, secondo la mia esperienza, che naturalmente ho maturato a Roma (non so dire cosa può succedere in tutta Italia), non si fa; normalmente, tranne casi di fisiologica patologia (perché il matto lo si trova sempre), il sistema ha degli anticorpi in sé, perché si è sottoposti al controllo. Il giudice non è *legibus solutus*, ma è sottoposto al controllo di una serie di organi previsti dalla legge, quindi non credo che possa essere utilizzato in questa maniera.

Io non so quello che vi ha detto l'informatico; ho premesso che non ho cognizioni informatiche che mi consentano di dare una risposta in questo campo, ma ripeto e ribadisco che deve essere accertato tecnicamente quello che può essere fatto. Questa è la mia opinione come cittadino più che come giudice, perché siamo di fronte a dei diritti costituzionalmente garantiti ed è necessario porre la maggiore cura possibile prima di poterli superare in ragione di altri diritti altrettanto validi. Tuttavia il problema è che per quanto riguarda i reati della pubblica amministrazione, dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, le trattative di accordi corruttivi non si svolgono per telefono, è evidente, ma neanche in ufficio; molto spesso - alla mia relazione ho allegato un'ordinanza - si svolgono in ambiente domestico, in ambiente privato. Nel caso che vi ho proposto veniva consentita l'intercettazione delle mogli degli interessati, perché spesso è proprio quello il momento da seguire in questo tipo di delinquenza dei colletti bianchi, come abbiamo visto anche nei casi di Bruxelles. Non è come per lo spacciatore da cui, mettendogli il microfono in macchina, forse si riescono ad acquisire informazioni rilevanti. In questi casi tutto si svolge abbastanza in punta di forchetta e forse il sistema difensivo rispetto agli inquirenti si allenta solo in casa e, comunque, è molto raro che avvenga. Statisticamente, infatti, da quello che ho potuto vedere, anche se non ho numeri precisi, capita veramente in poche occasioni; tuttavia, quando è necessario, forse occorre poterlo fare anche in questo caso, perché soltanto in questo tipo di reati si avverte un coinvolgimento del familiare, della moglie, del figlio col quale lavora il pubblico ufficiale, al quale affida certi incarichi, pertanto è necessario intercettare se si vuol fare indagine; ma questa è una valutazione politica. Noi applichiamo la legge e in questo momento la norma mi sembra abbastanza accorta, poi tutto è perfezionabile. Certamente la materia va approfondita dal punto di vista tecnico; se voi avete avuto questa notizia è inquietante, io non la so, ma non mi risulta e non mi è mai risultato. Mi sembra che la legge sia frutto di una sedimentata argomentazione da parte del legislatore che è intervenuto in più occasioni: si sta pensando a questa riforma dal 2017, adesso è entrata in vigore per i reati dal settembre 2020, quindi francamente non so se è il caso di rimettervi mano nuovamente, ma questa evidentemente è una vostra valutazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, Presidente. Le vorrei far presente, visto che probabilmente ha avuto un termine molto ridotto per preparare i dati, che qualora lei avesse la possibilità di farlo, giacché la nostra indagine conoscitiva ancora non è conclusa, potrà mandarci ulteriori dati.

AZZOLINI. Signora Presidente, se è d'interesse della Commissione, posso acquisire i dati degli ultimi due anni, cioè da quando si applica questa legge, tolte tutte le acquisizioni dei tabulati, divisi per tipo di intercettazione.

PRESIDENTE. Questo sarebbe utile.

AZZOLINI. Non c'è una statistica che posso ricavare dal sistema informatico, però lo posso fare direttamente con i giudici: a ogni giudice chiedo direttamente che tipo d'incidenza hanno avuto e quando sono state effettuate.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Azzolini per il contributo offerto ai nostri lavori.

Audizione di un professore ordinario di procedura penale

PRESIDENTE. Proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca ora l'audizione del professor Giorgio Spangher, ordinario di procedura penale, che ringraziamo per essere intervenuto.

Professor Spangher, la sua audizione si colloca nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo sul tema delle intercettazioni telefoniche; sarà svolta per prima una sua breve esposizione, che dovrebbe essere contenuta in 8-10 minuti, poi saranno poste delle domande dai commissari cui seguirà un suo intervento conclusivo.

Cedo quindi la parola al professor Spangher.

SPANGHER. Signora Presidente, la giornata di oggi potrebbe essere quella meno opportuna per discutere di intercettazioni; in effetti è l'opposto, perché la giornata di oggi chiarisce che l'uso delle intercettazioni è uno strumento proporzionale e proporzionato alla gravità dei fatti. In effetti il legislatore, quando fissa i presupposti delle intercettazioni per i reati di criminalità organizzata, tiene una soglia molto bassa (necessità per le esigenze investigative), mentre per gli altri reati fissa un presupposto molto più alto: l'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Io non so che significato abbiano queste espressioni, però sono contenute nell'articolo 266 del codice di procedura penale. Conosco una sola sentenza della Corte di cassazione che abbia annullato un'intercettazione telefonica sulla base della mancanza dei presupposti: la sentenza fatta da Franco Ippolito in relazione al caso della Federconsorzi. Ritengo pertanto che per integrare l'articolo 266 del codice di procedura penale

sarebbe necessario obbligare il pubblico ministero a mandare il fascicolo al giudice delle indagini preliminari, nel momento in cui richiede le intercettazioni telefoniche. Non c'è alcun motivo legato alla segretezza, perché quando c'è la misura cautelare la segretezza deve esserci perché poi viene depositata; questo resta un rapporto fra il pubblico ministero e il giudice. Il primo elemento, pertanto, è la trasmissione del fascicolo per capire a che punto siamo, quali sono i presupposti, quali attività sono state svolte. Per il codice (non per me), l'intercettazione non dovrebbe essere finalizzata alla prosecuzione delle indagini (è scritto così: assoluta indispensabilità); si tratta, quindi, di uno strumento residuale e che andrebbe motivato, come fanno in America, sulla base dell'impossibilità di avere altri strumenti che consentirebbero di ottenere gli stessi risultati.

Lo stesso discorso varrebbe per le proroghe, perché non possono essere automatiche, ma devono essere motivate. Il giudice deve conoscere lo stato delle indagini e lo stato a cui le intercettazioni sono arrivate – non so se riesco a spiegarmi – altrimenti le proroghe sono *ad libitum*, senza limiti di tempo, e non mi pare che questo corrisponda alla logica dell'uso delle intercettazioni telefoniche.

In realtà, quindi, la giornata odierna chiarisce molto bene che ci deve essere un problema di proporzione fra la gravità dei fatti e la misura della captazione.

C'è un ulteriore aspetto che mi inquieta per alcuni versi: la qualificazione giuridica, un fatto che il pubblico ministero, nella sua legittimità, propone al momento della richiesta e per questo il fascicolo dovrebbe essere controllato dal giudice. Se il pubblico ministero afferma di essere in presenza di un caso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la legge consente tutta una serie di strumenti intercettativi; tuttavia, se si tratta di un caso di cui all'articolo 416 del codice penale, quegli elementi non ci sono. Da parte del pubblico ministero e anche da parte del giudice, non sapendo esattamente qual è la situazione, può essere legittimo chiedere anche di utilizzare strumenti maggiori, più repressivi, come il trojan, perché cambiando le qualificazioni giuridiche del fatto, l'uso degli strumenti aumenta o diminuisce di livello.

Il problema, però, non è questo perché può anche essere ragione-vole. Tuttavia, se all'esito del procedimento il fatto dovesse emergere come non riconducibile all'articolo 266 del codice di procedura penale, noi, secondo le logiche del *male captum bene retentum* che vale per le acquisizioni, i sequestri e le intercettazioni, ne utilizziamo i risultati. Questo però non è corretto perché, se con una valutazione retroattiva dovessimo accertare che quel fatto all'inizio non avrebbe consentito l'uso delle intercettazioni, noi dovremmo escludere, attraverso l'inutilizzabilità, quei risultati che abbiamo ottenuto. È un problema di igiene processuale.

Questo discorso è abbastanza importante perché l'inutilizzabilità sembrerebbe una sanzione molto forte, ma in effetti non lo è. Lo stesso vale per le intercettazioni telefoniche preventive, che sono rette dal presupposto che tanto resta tutto segreto, ma in realtà sono uno spunto investigativo per partire per un'ulteriore indagine, per un'ulteriore inchiesta.

Pertanto la realtà è che l'inutilizzabilità diventa uno strumento debole per alcuni versi, perché è vero che una certa intercettazione è inutilizzabile, però è anche vero che non viene completamente abbandonata o distrutta. Peraltro il Parlamento, con la legge di bilancio, ha ampliato la possibilità di ricorrere alle intercettazioni preventive, certamente per reati particolari (una serie molto ampia di situazioni, perché ci sono quelle in carcere, quelle investigative, quelle di prevenzione, eccetera). Tuttavia, le intercettazioni telefoniche preventive che raccolgono materiale non utilizzabile probatoriamente sono spunto per avviare ulteriori attività.

Questo è importante rispetto al ruolo del giudice, perché a mio parere la legge Cartabia ha cambiato il ruolo del gip, nel senso che diventa giudice non più della fase (certo che no), non dell'atto (certo che no), ma garante del procedimento: è garante di tutto il procedimento, non è ancora il giudice del fascicolo. Attenzione: non voglio che faccia prove, ma è il giudice delle garanzie della procedura, perché con la riforma Cartabia il procedimento penale si colloca tutto nella fase dell'indagine preliminare. C'è un'attrazione anteriore del procedimento. La richiesta della misura cautelare, la richiesta del controllo sulla incompetenza per territorio, la presenza dell'assenza, la costituzione di parte civile sono tutti procedimenti che anticipano il procedimento nella fase delle indagini, senza rafforzare i poteri del pubblico ministero. In quella fase il giudice ha un potere molto ampio, addirittura quello di modificare l'imputazione alla fine dell'udienza preliminare, che è solo un modo per stabilire la regolarità della fase delle indagini, innestare i riti e portare il processo al dibattimento senza il rischio di eccezioni, cioè si sgombra il tavolo dalle possibilità alternative. La qualificazione di fatto è importante, così come lo è l'inutilizzabilità.

Quanto al difensore, credo che ci sia una soluzione molto semplice per garantire i suoi diritti e le sue libertà, quella cioè di inserire il numero del difensore fra quelli non attivabili per intercettazioni. Basterebbe inserire il numero del difensore fra i numeri telefonici che non possono essere oggetto di intercettazione. Naturalmente c'è un problema: una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la captazione dello *smartphone* di un imputato nel quale c'erano le conversazioni con l'avvocato era inutilizzabile. Un conto è intercettare l'imputato, altro è intercettare il difensore e questo lo si potrebbe bloccare individuando il numero di cellulare del difensore, così da realizzare il blocco immediato, perché l'inutilizzabilità è un fatto *a posteriori*, ma intanto si è ascoltato e si è sentito.

Voi avete modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale sull'utilizzazione dell'intercettazione nell'ambito di procedimenti separati. Io credo che sia necessario tornare al pronunciamento delle Sezioni unite « Cavallo », che a un certo punto avevano deciso che ci dev'essere un collegamento fra il procedimento principale e il nuovo reato emerso nel procedimento separato.

PRESIDENTE. Professore, direi di fermarci qui con la sua esposizione. Proseguirà poi in base ai vari spunti che verranno offerti dai commissari.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, ho trovato molto interessanti le indicazioni fornite dal professor Spangher, ma quella finale, che riguarda il blocco del numero telefonico del difensore, mi lascia perplesso. Ci sono infatti degli avvocati che, a prescindere dal rapporto con i loro clienti, commettono reati propri: per esempio, abbiamo avuto un avvocato nel cui studio si svolgevano summit di mafia che non erano con il suo cliente. Pertanto, il problema è che se noi blocchiamo il numero dell'avvocato, il blocco interviene anche per i reati che commette in proprio.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signora Presidente, io torno su un argomento di cui ho parlato la settimana scorsa. Se fra gli avvocati c'è qualche mela marcia, tutti gli avvocati seri (credo che siamo in tanti, tutti quelli seduti in quest'Aula) devono patire il fatto di poter essere intercettati? È lo stesso ragionamento che ha fatto poc'anzi il presidente dell'ordine dei giornalisti, quindi per i giornalisti deve valere questo ragionamento e non deve valere per gli avvocati? Francamente è una posizione assolutamente imbarazzante quella che sostiene il senatore Scarpinato. Lo dico da avvocato del libero foro e credo di interpretare il pensiero della stragrandissima maggioranza degli avvocati italiani.

Passando alla domanda che volevo fare, condivido al 100 per cento quanto detto dal professor Spangher e non c'è neanche bisogno che lo dica, però le chiedo di darci ulteriori spunti sul tema delle intercettazioni a strascico. Io ho fatto una domanda alla quale prima il presidente della sezione gip del tribunale di Roma non ha voluto rispondere. Tutta la questione del *trojan* di Palamara nasce da un'ipotesi di reato che è caduta fin da subito, ma da quella ipotesi di reato a strascico è nato tutto quello che sappiamo, non solo in ambito penale (e forse quello potremmo anche accettarlo), ma anche in ambito disciplinare, para-disciplinare e politico e questo è grave.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, a normativa vigente risultano rivelabili tutte le notizie rilevanti e diventano non rivelabili le notizie irrilevanti. Potrebbe essere pensabile una modifica quasi dello statuto delle intercettazioni e capire quali intercettazioni possono essere comunicate e quali non possono? Sa bene che uno dei problemi riguarda le fughe di notizie.

Mi associo, invece, al collega Zanettin per quanto riguarda la posizione del difensore: un conto è che il difensore commetta un reato e possa essere intercettato perché vi è un'azione d'indagine nei suoi confronti, un conto è intercettare *ad libitum* pensando di trovare delle informazioni. Ringrazio il professore anche per il suggerimento riguardo la non attivabilità dell'intercettazione nei confronti del telefono di un avvo-

cato nel momento in cui colloquia con un cliente, non quando parla per i fatti suoi o magari sta elaborando qualche situazione.

RASTRELLI (*FdI*). Signora Presidente, mi interessa approfondire un tema con il professor Spangher. Ascoltando alcuni auditi appartenenti all'autorità giudiziaria sembrerebbe che il tema del *trojan* e quindi della invasività dello strumento, se ci sono delle dinamiche di pesca a strascico, possa essere ricondotto, nell'attuale disciplina normativa, a una sorta di fisiologia della patologia. Le chiedo invece, dal punto di vista tecnico, se la convince o meno – circostanza sulla quale noi abbiamo molte perplessità – l'attuale disciplina dell'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a quelli per i quali sono stati autorizzati.

PRESIDENTE. Prima di passare la parola al professore per la replica, vorrei solo intervenire per dire che in tutte le categorie ci possono essere mele marce, anche nell'ambito della magistratura e dei giornalisti, quindi non mi focalizzerei in particolare sugli avvocati, dicendo che la loro è una categoria particolare da attenzionare. (Commenti del senatore Scarpinato).

SCARPINATO (M5S). È un cittadino come gli altri.

PRESIDENTE. La Commissione non voleva certo dire nulla contro gli avvocati; ovviamente ci si riferiva ad un caso singolo.

A me interessava lo spunto che aveva dato in particolare il senatore Rastrelli, perché stiamo approfondendo le diverse modalità di operare del *trojan* rispetto alle intercettazioni e pare non solo che l'operatività del *trojan* sia particolarmente invasiva, ma che possa addirittura – così ci è stato detto, ma ovviamente è tutto da verificare – anche alterare i contenuti presenti in un cellulare. A questo punto ci si deve porre il problema anche di un tipo di disciplina adeguata a queste caratteristiche.

Le chiedo quindi, professore, dando spazio a tutti i vari interventi che sono stati fatti, se riesce a darci una risposta sintetica a tutto.

SPANGHER. Signora Presidente, l'articolo 103 del codice di procedura penale già prevede la possibilità di intercettare il difensore quando commette reati, quindi questa norma dà garanzie. Naturalmente ci dovrebbe essere un presupposto di fondatezza: se l'intercettazione è strumento che nasce da una esigenza di certezza di una ipotesi di reato (una fattispecie), anche l'avvocato potrebbe esserne oggetto e su questo non ci piove. Il problema, in primo luogo, riguarda le attività di esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, l'articolo 270 del codice di procedura penale definisce in quali casi non può essere utilizzata, invece con la modifica normativa apportata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione sono stati fissati i limiti della connessione fra il reato per cui si esegue l'intercettazione e il reato che sta dentro il procedimento con-

testuale. Non è possibile per qualsiasi reato, perché sarebbe un'autorizzazione *ad libitum* a intercettare per qualsiasi reato. La Cassazione ha stabilito che ci deve essere la connessione. Il Parlamento, nella sua sovranità, ha modificato la norma, si è disinteressato del fatto che era stato scritto in quali casi era vietato intercettare e il relativo materiale non poteva essere utilizzato, invece ne consente l'utilizzazione.

C'è un altro problema. Io non sono in grado di rispondere sull'uso del *trojan*, ma è chiaro che è in corso una battaglia. Non so se voi avete affrontato il problema dei criptotelefonini che sta nascendo in Francia, soprattutto nei rapporti fra la Calabria e una società francese che vende questi criptotelefonini, i quali impediscono l'accesso del *trojan*, ne escludono alcune attività e consentono di criptare i messaggi redatti. Il problema è se questa attività d'intercettazione viene fatta attraverso il pubblico ministero europeo e dovrebbe arrivare in Italia dalla Francia. È un problema che forse potete mettere all'ordine del giorno.

Mi permetto di dire che non capisco perché non abbiate affrontato il problema dell'ubicazione. Nella famosa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata nella primavera di quest'anno su rinvio pregiudiziale della Corte suprema dell'Estonia, c'era anche il problema della geolocalizzazione e dell'ubicazione, ma nella legge di modifica non vi avete fatto nessun riferimento; in secondo luogo non avete valutato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che riguarda l'Irlanda sul problema dei tabulati.

PRESIDENTE. Professore, non tutti i senatori qui presenti erano necessariamente in Parlamento all'epoca. Credo che l'unico sia Verini.

SPANGHER. Però siete sempre in tempo per farlo. C'è il problema delle modalità di ascolto con il *trojan*, perché abbiamo visto che sostanzialmente si attiva e si spegne quando l'operatore lo ritiene; la disciplina del *trojan* andrebbe quindi integrata, però il legislatore non può fare tutto, oggettivamente non è materialmente possibile.

Non so se ho risposto a tutte le considerazioni. Vi è poi il tema del deposito. Secondo la riforma, le intercettazioni dovrebbero essere depositate subito, invece vengono depositate secondo quanto previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Inoltre, con la legge Cartabia, l'articolo 415-bis subisce un ulteriore scivolamento dei tempi, così che l'indagato, prima di conoscere le intercettazioni, può venirne a conoscenza anche attraverso server stranieri, perché è anche possibile l'utilizzo di Facebook o di altri siti stranieri nei quali le intercettazioni escono. Il discorso è che, con le disposizioni di cui all'articolo 415-ter del codice di procedura penale, questo ritardo nel deposito di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale diventa particolarmente lungo. Pensate che il tempo di riflessione per le indagini in materia di criminalità organizzata è di nove mesi e che i tempi fra una richiesta al procuratore generale e la sua decisione sono ancora più lunghi, quindi questo sarebbe un problema. È chiaro che questo materiale che naviga dentro gli uffici è acquisibile e facilmente divulgabile.

Prestate attenzione alla « droga parlata ». Una sentenza del 2022 afferma che a un certo punto, se in un'intercettazione telefonica io parlo di droga, posso essere condannato per traffico di stupefacenti, se ci sono altri riscontri ma la droga non si trova. Questo è ciò che si intende per droga parlata.

PRESIDENTE. Professore, la ringraziamo per il suo prezioso contributo. Dal momento che solitamente gli auditi inviano delle note a corredo della propria audizione, se vuole può farlo anche lei, considerando che non c'è una scadenza.

Audizione di un consulente di informatica forense

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione del dottor Dal Checco, consulente di informatica forense.

Il dottor Dal Checco svolgerà un'esposizione sugli aspetti più tecnici tenendo conto che noi, per quanto appassionati della materia, non siamo particolarmente ferrati, quindi lo invito a usare magari un linguaggio accessibile a tutti; seguiranno poi le domande dei commissari. Ricordando che l'esposizione iniziale dovrebbe essere comunque limitata a 8-10 minuti, cedo la parola al nostro audito.

DAL CHECCO. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio lei e la Commissione per l'invito in questa sede prestigiosa e spero di non farvi perdere tempo, di non annoiarvi e di darvi qualche informazione tecnica che possa risultarvi utile.

Come il collega ingegner Reale che è stato audito giovedì scorso, sono anche io un informatico forense: mi occupo di tecnologia e di indagini informatiche dal punto di vista tecnico e ho lavorato su diversi casi anche di rilevanza nazionale in cui il tema era quello delle intercettazioni, in particolare con i captatori. Tra l'altro, come il collega ingegner Reale, faccio parte anch'io dell'Osservatorio nazionale per l'informatica forense che – ci tengo a ribadirlo – da anni si è messo a disposizione del Governo per supportarlo in qualunque necessità dal punto di vista informativo: è un'associazione senza fini di lucro che si mette a completa disposizione.

L'intervento di giovedì scorso ha presentato degli argomenti molto interessanti, al punto che è emersa la possibilità per i *software* (io parlo in particolar dei captatori, quindi di quelli che conosciamo anche come *malware* e *trojan* di Stato) di fare di tutto. È emerso chiaramente come questi sistemi possano accedere a qualunque tipo di dato presente sul dispositivo e potenzialmente anche alterarlo e questo è forse l'argomento che ha destato più preoccupazione.

Oggi, pertanto, vorrei proseguire su questa linea che ha iniziato il mio collega, ridimensionando il problema dal punto di vista tecnico, cercando di rispondere alla domanda se possiamo fare qualcosa, almeno dal

punto di vista tecnico e normativo. Possiamo tentare di indirizzare questa preoccupazione che è stata sollevata verso una linea tecnica e normativa che controlli ciò che questi sistemi possono fare. Tra l'altro, dobbiamo sempre ricordare che questi captatori sono dei programmi; hanno questo nome un po' altisonante di trojan di Stato, ma in realtà sono dei programmi, sono delle app come le altre che avete sui telefoni: in questo momento ne avete diverse, una di queste (nel vostro caso spero proprio di no) potrebbe essere un captatore. Per ridimensionare l'elemento umano di questi oggetti, intendo dire che sono dei programmi scritti da delle persone e che devono vivere in degli ambienti, in dei sistemi operativi, nei quali vivono anche le altre applicazioni, quindi devono essere istallati su tablet e telefoni come altri programmi, con le difficoltà che hanno tutti i programmi. Mi riferisco, cioè, al fatto che devono funzionare bene ed essere persistenti, cioè devono rimanere nel tempo: se un soggetto subisce una intercettazione tramite captatore che deve durare un mese, per quel mese quel telefono deve rimanere intercettato e non è così banale. A volte, infatti, anche semplicemente l'aggiornamento del sistema operativo (avete presente quando compare quel messaggio che suggerisce la presenza di un aggiornamento?) può togliere quello che c'era e non parlo dei software che avete installato voi, ma dei captatori. Mettendomi dall'altra parte, dal punto di vista di chi deve utilizzare questi sistemi per avere informazioni che servono per le indagini, ci sono diverse difficoltà.

È importante anche capire perché servono, perché c'è bisogno dei captatori e perché le normali intercettazioni che sono state fatte fino ad adesso non bastano. Mi riferisco a quelle telefoniche, a quelle delle caselle di posta elettronica, degli SMS. Non bastano perché chi sviluppa i sistemi di Apple e Android lo fa in modo da proteggere chi li utilizza e questa protezione si concretizza nella cifratura: tutto quello che voi utilizzate, i dati che avete nei dispositivi, quelli che scambiate quando un iPhone comunica con un dispositivo Android o con un tablet, tutto è cifrato. Pertanto intercettare il passaggio non serve più a niente, perché tutto quello che passa è cifrato. L'unica cosa che funziona è l'intercettazione tradizionale sulla telefonata normale, perché è cifrata anche quella, e se io chiamo i miei due numeri la chiamata è cifrata, ma l'operatore la può decifrare. La vecchia intercettazione, quindi, funziona ancora, ma sappiamo benissimo che chi si occupa di cose illegali non fa telefonate normali, come non usa gli SMS, ma utilizza WhatsApp, Signal, Telegram, oppure gli applicativi di cui ha parlato prima il professore, che sono cifrati e permettono di blindare non soltanto la comunicazione, ma anche i dispositivi.

Ciò detto, avendo capito che questi sistemi ci servono, cerchiamo di regolamentarli. Dal mio punto di vista posso aiutarvi tecnicamente a comprendere la questione, che voi poi tradurrete in ambito normativo e legislativo. Dal punto di vista tecnico, *in primis* possiamo regolamentare cosa possono fare: una volta sul telefono, possono capire in che posizione si trova il dispositivo? Possono ascoltare l'audio? Possono farlo ovunque: in casa, in bagno, in Parlamento? Oppure l'audio deve essere

attivato soltanto qui intercettare? Può in

attivato soltanto quando i soggetti sono in ufficio o in auto? Cosa può intercettare? Può intercettare le telefonate, ma anche quelle con gli avvocati o con il proprio avvocato? Le può intercettare, ovviamente deve farlo al momento, perché non si può distinguere (dopo vedremo qualche suggerimento su come fare distinzioni in tempo reale); inoltre mi è parso di capire che questa telefonata deve essere espunta successivamente, perché non può essere conservata, però viene ascoltata perché qualcuno deve capire se era o meno una telefonata con il proprio legale. Se il numero di telefono è quello del legale è presumibile che la chiamata sia con il legale, ma se la telefonata avviene con un'altra utenza alla quale ha risposto il legale, non è così banale capire chi ha risposto.

Un altro punto che possiamo tentare di regolamentare sotto il profilo tecnico è quello su chi può avere accesso ai dati. Dopo aver regolamentato cosa può essere acquisito, dove e quando lo si può fare, quindi il contesto in cui deve captare, analizziamo il secondo contesto: chi può ascoltare il materiale captato. Mi è parso di capire che anche a tal riguardo ci sono diverse problematiche: fuoriuscita di informazioni, informazioni rilevanti o non rilevanti. Dal punto di vista tecnico, posso dirvi che abbiamo due elementi molto importanti: il primo è quello del tracciamento documentale e storico di tutto ciò che avviene sui dispositivi. Mentre il dispositivo intercetta, deve tracciare cosa sta facendo, cosa si è attivato, cosa si è disattivato e non dimentichiamo che un software può anche essere certificato. Si parlava di certificazioni ad opera di tavoli tecnici che dovevano stabilire una regolamentazione e che poi pare non siano stati attuati. Tuttavia, mettendo anche il caso che vengano posti in essere, quindi che si certifichi e si regolamenti quello che deve fare il software istallato sul dispositivo, abbiamo comunque alcuni punti importanti: deve continuare a farlo, quindi non deve essere modificato, non deve potersi modificare, e deve documentare non solo tutto quello che fa autonomamente, ma anche quello che gli si chiede di fare. Questi sistemi possono ricevere dei comandi, quindi in fase di utilizzo e indagine si può dare disposizione al dispositivo di intercettare anche gli SMS, o invece soltanto l'audio. Anche questi comandi vanno tracciati.

Pertanto, il primo elemento molto importante è la tracciatura, che deve essere fatta in modo solido. In questo senso, un suggerimento può essere quello di utilizzare il principio della *blockchain*, non perché è una *buzzword*, una di quelle parole che si utilizzano ormai ovunque, ma perché in alcuni casi ha effettivamente senso. L'idea è che vogliamo evitare che qualcuno metta delle cose, le modifichi o le tolga senza che ciò possa dare nell'occhio, e avete notato che questa problematica è emersa in diversi casi. Qualora ci si chieda se per caso qualcuno abbia tolto una registrazione o l'abbia aggiunta o modificata, se noi tracciamo in modo storico quello che avviene e se tutti gli elementi devono essere legati tra di loro, non si può togliere una registrazione senza che nessuno se ne accorga. Il principio della *blockchain* è questo e tra l'altro si potrebbero anche usare le *blockchain online*, per legare al tempo quello che avviene: se adesso dico una parola e mi viene intercettata, questa parola viene le-

gata a questo istante preciso grazie a protocolli di marca temporale, potenzialmente anche basati su *blockchain*. Il tracciamento è quindi importantissimo.

Avviandomi verso la conclusione della mia esposizione, è importantissimo che chi guarda i dati debba poterlo fare solo se autorizzato a farlo. Per implementare tecnicamente questo requisito, potremmo utilizzare i sistemi di archiviazione sicura e condivisa. Nel 2006, durante la tesi di dottorato – quindi diversi anni fa –, ho lavorato proprio su un sistema chiamato secret sharing, cioè sulla condivisione di un segreto: se un segreto è conosciuto da più di una persona non è più un segreto, come diceva il protagonista di un film. In realtà, dal punto di vista tecnico si possono gestire segreti in modo che siano necessarie più persone per potervi accedere: è un po' come avere uno scrigno con tre chiavi e senza le tre chiavi insieme, oppure senza tre chiavi su quattro (ipotizziamo anche che una possa andare persa), non si possa aprire. Avevo lavorato proprio sulla teoria di un sistema per gestire sistemi che archiviano e salvano dati come intercettazioni, ma in cui per guardarli è necessario avere ad esempio un pubblico ministero, un'agente di polizia giudiziaria e un cancelliere, quindi il tecnico non può guardarli da solo. Siccome in alcuni casi il tecnico potrebbe dover operare sul sistema, torniamo alla questione della tracciatura, per cui se lo fa, tutto quello che avviene deve essere tracciato ed eventualmente anche in quel caso il tecnico può farlo, ma con il supporto, con l'autorizzazione matematica, non soltanto con una scritta che poi si può bypassare, di un cancelliere o al-

In ultimo, vorrei lasciarvi un altro suggerimento su cui possiamo ragionare. Per capire se intercettare o meno una certa cosa, o mettiamo un ufficiale di polizia giudiziaria che guarda il soggetto e clicca, attiva, disattiva e ascolta le telefonate in tempo reale e capisce se si possono tenere, ma questo non è sempre fattibile; oppure potremmo ragionare (lancio una pietra, ma c'è ancora molto da lavorare) sulla possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale. Anche questo non lo dico perché è una di quelle parole che si utilizzano soprattutto negli ultimi mesi, ma perché potrebbe dare una mano a fare una scrematura. Non voglio dire che se secondo l'intelligenza artificiale una telefonata è stata fatta con l'avvocato questa va buttata via, però magari va cifrata in modo diverso, in modo da vagliare successivamente se va ascoltata; la cifratura ci permette di evitare che qualcuno l'ascolti. Vi garantisco che i progressi fatti grazie all'intelligenza artificiale e ai modelli come OpenAI, che penso voi conosciate, negli ultimi mesi hanno sconvolto il mondo e potrebbero sconvolgere anche questo settore molto particolare.

RASTRELLI (*FdI*). Signora Presidente, noi siamo in sede di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, quindi la nostra attenzione primaria con riferimento alla presenza del dottor Dal Checco è in relazione al *trojan* e al *trojan* di Stato. L'audito ha riferito prima che viene inoculato nei dispositivi come fosse una sorta di applicazione, ma credo

più come una forma di virus, nel senso che è un sistema che opera all'interno dei dispositivi digitali senza la collaborazione del soggetto il cui dispositivo viene infettato. L'audito è stato molto prudente, ma io in realtà l'ho conosciuto professionalmente anche in via giudiziaria per quello che materialmente (lei e le persone come lei) è capace o non capace di fare. Allo stato dell'arte, sulla base dell'attuale normativa di regolamentazione, un trojan, quindi un malware, che viene inoculato all'interno di un dispositivo può contenere qualunque istruzione maligna per il dispositivo in cui è inserito? In secondo luogo, è possibile che non serbi traccia di quello che apprende? In terzo luogo, considerando che questi software vengono elaborati da privati, è possibile che, attraverso indicazioni di questi software, si svolgano operazioni non registrabili all'esterno? Infine, ad oggi è possibile che persone della sua competenza possano modificare i messaggi, modificare o invertire l'invio di messaggi, accedere o simulare conversazioni o scambio di messaggi, cancellare la traccia di queste operazioni?

PRESIDENTE. Io vorrei anche concludere i lavori con una precisazione. Ovviamente noi cerchiamo di dare suggerimenti (siamo legislatori) per le norme, ma sulla base di quello che si può fare tecnologicamente, soprattutto sulla base di eventuali pericoli da definire o disciplinare. Da quello che ho capito, se noi volessimo garantire una sorta di trasparenza sulle intercettazioni, da un punto di vista tecnologico dovremmo immaginare una norma che prevede una sorta di tracciamento, in modo tale che si veda se qualcuno leva o aggiunge dati. Penso proprio a una norma che preveda questo tracciamento.

Invece, se il *trojan* fa questo tipo di manipolazione, da un punto di vista tecnologico siamo in grado di ricostruire che è avvenuta? In ogni caso potremmo immaginare una norma per cui in presenza del *trojan* si deve comunque prevedere un meccanismo che lasci traccia di quello che fa il *trojan* e quindi di un'eventuale manipolazione? Questa è la mia domanda, ovviamente può rispondere prima al senatore Rastrelli e poi a me.

DAL CHECCO. Signora Presidente, non vorrei ripercorre la strada già iniziata dal mio collega, ma la risposta è preoccupante, nel senso che confermo che al momento si può fare qualunque cosa. Le società, per quanto siano private, in genere si attengono a dei protocolli interni, quindi a delle verifiche interne; tuttavia, non essendoci ancora una commissione, qualcuno che dall'esterno, per esempio con componenti universitarie accademiche, scientifiche, valuti ogni cosa che deve essere installata, ovviamente ciò che viene installato può fare qualunque cosa e, come dicevo prima, può anche ricevere comandi per fare altro. Magari inizialmente viene installato e fa quello che deve fare, poi arriva un comando e cambia.

Poi mi è stato chiesto come possiamo evitare che qualcuno pratichi delle modifiche o capire se qualcuno le ha praticate, magari anche a po-

steriori. Al momento, se il software è ben fatto diventa molto complicato capirlo. Nella precedente audizione il mio collega diceva che a volte abbiamo dispositivi in cui c'è stato un trojan e non solo non lo troviamo, ma non riusciamo neanche a ricostruire che c'è stato, quindi figuriamoci se riusciamo a capire cosa ha fatto. Pertanto, al momento il trojan è un programma come gli altri e se ha privilegi di amministratore, cioè se può fare più di quello che può fare l'utente, può fare veramente di tutto: alterare le chat, inserire, togliere e modificare, inserire fotografie, cambiare la posizione geografica in cui si trova l'utente, ad esempio possiamo anche fingere che questo telefono oggi sia a Milano. Ovviamente può fare qualunque cosa, soprattutto se riesce ad attecchire e a infettare un sistema in cui assume i privilegi di amministratore, cioè se sale sopra il livello dell'utente. In quel caso può fare cose che l'utente non può fare: ad esempio, adesso lei con il suo telefono non può far finta di essere a Milano con nessuno, non si può, a meno di non sbloccarlo tramite sistemi chiamati rooting o jailbreaking, cioè si sblocca il sistema, si assume il privilegio di amministratore, come fanno i malware quando ci riescono, e a quel punto si può fare qualsiasi cosa. L'unica soluzione, come diceva la Presidente, è il tracciamento e aggiungerei anche proprio una sorta di certificazione, che non è banale. Dirlo, infatti, è semplicissimo, però mi chiedo come facciamo a certificare un programma che va installato su un dispositivo quando tra una settimana probabilmente quel programma non funzionerà più perché il sistema si sarà evoluto, magari sarà intervenuto un aggiornamento, quindi nel tempo necessario per certificarlo il programma già potrebbe non funzionare più. Dobbiamo anche effettuare un bilanciamento con il fatto che devono effettivamente funzionare, perché se ci concentriamo solo sull'aspetto della certificazione poi non funziona più. Questo può andare bene in alcuni casi, però se ogni tanto devono anche funzionare, dobbiamo cercare di spostare l'asta in un punto in cui riusciamo a governare quello che fanno, ma riescono anche a funzionare. Sicuramente la difficoltà che avrete è quella di riuscire a spostare quest'asta in modo da far funzionare bene il sistema affinché non violi nessuna legge e garantire la riservatezza delle persone.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Dal Checco per questo suo intervento e le chiedo se può mandarci una relazione che possiamo mettere agli atti.

DAL CHECCO. Ho preparato delle considerazioni molto semplici, che vi posso consegnare, con il riassunto di quello che ho detto oggi.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il nostro audito. Dichiaro così concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.